



# Comune di Arona

**Servizio Protezione Civile**

**Piano Comunale di Protezione Civile  
Redazione Marzo 2011**



***Redazione: Dott. Alberto Ventura  
Arch. Graziella Vallone  
Dott. Agr. Carlo Morandi***

---

**Tabella revisioni e aggiornamenti**

REVISIONE N.	DATA	DESCRIZIONE
01	Agosto 2005	Prima edizione definitiva
02	Marzo 2011	Seconda edizione definitiva

## INDICE GENERALE

	Tabella revisione e aggiornamenti	2
	Indice	3
	Introduzione	6
<b>Capitolo 1</b>	<b>PROGRAMMA DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI Analisi e dati territoriali</b>	1
1	Inquadramento Generale	3
1.1	Ubicazione e Caratteristiche Generali	3
1.2	Caratteristiche Climatiche	5
1.3	Caratteristiche Geologiche e Geomorfologiche	19
1.4	Idrografia	32
1.5	Popolazione	33
1.6	Viabilità e Opere Infrastrutturali	36
<b>Capitolo 2</b>	<b>PROGRAMMA DI PREVISIONE E PREVENZIONE I Rischi</b>	1
2.1	Censimento dei rischi	3
2.2.1	Rischio Idrogeologico ed Idraulico	4
2.2.2	Rischio eventi meteorologici eccezionali	9
2.2.3	Rischio Siccità	17
2.2.3.1	I Presidi idrogeologici ed idraulici di protezione civile	42
2.2.4	Rischio Sismico	50
2.2.5	Rischio Incendi Boschivi	64
2.2.6	Rischio Chimico-Industriale (Tecnologico)	74
2.2.7	Rischio connesso a vie e sistemi di trasporto	77
2.2.7.1	Rischio Ferroviario	77
2.2.7.2	Rischio Viabilità stradale	78
2.2.7.3	Rischio navigazione Lago Maggiore	80
2.2.7.4	Rischio Aeroportuale	80
2.2.7.5	Rischio trasporto merci pericolose	85
2.2.8	Rischio Nucleare	97
<b>Capitolo 3</b>	<b>PROGRAMMA DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI Bersagli e Risorse</b>	1
3.1	Edifici scolastici	3
3.2	Edifici ed aree strategiche	4

	3.3	Strutture sanitarie e socio-assistenziali	6
	3.4	Strutture ricettive	7
	3.5	Attività produttive, commerciali e agricole	8
	3.5.1	Attività produttive, artigianali, commerciali e agricole	8
	3.6	Risorse	10
	3.6.1	Volontariato	10
	3.6.2	Stazioni di generazione elettrica	11
	3.6.3	Risorse idriche	11
	3.6.4	Risorse energetiche	11
	3.6.5	Attrezzature disponibili	12
	3.7	Aree di emergenza	13
<b>Capitolo 4</b>		<b>PROGRAMMA DI PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI</b> <b>Attori e competenze</b>	1
	4.1	Classificazione degli eventi e delle competenze	3
	4.2	Descrizione delle competenze	4
	4.2.1	Il Comune	4
	4.2.2	La Provincia	5
	4.2.3	La Prefettura/UTG	6
	4.2.4	La Regione	7
	4.2.5	Il Volontariato	7
	4.2.6	Il Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione civile	8
	4.2.7	Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	9
	4.2.8	Le Forze Armate	9
	4.2.9	Le Forze dell'Ordine	10
	4.2.10	Il Corpo Forestale dello Stato	10
	4.2.11	Il Sistema Sanitario: il Servizio 118 – La Azienda Sanitaria Locale (ASL)	10
<b>Capitolo 5</b>		<b>PIANO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE</b> <b>Modello di Intervento</b>	1
	5.1	Lineamenti di pianificazione	3
	5.2	Il Sistema di Comando e Controllo	8
	5.2.1	Assegnazioni: Comitato Comunale di protezione civile e Unità di Crisi	9
	5.3	Descrizione Generale delle Procedure Operative	12
<b>Capitolo 6</b>		<b>PIANO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE</b> <b>Descrizione delle Fasi e delle Procedure di Emergenza</b>	1

6	Descrizione fasi procedurali di emergenza	1
6.1	Descrizione dei sistemi di allertamento regionale- provinciale - comunale	1
6.1.1	Il sistema di allertamento regionale	1
6.1.2	Il sistema di reperibilità provinciale	15
6.1.3	Il sistema di reperibilità comunale/intercomunale	15
6.2	Procedure condivise per i Comuni afferenti al COM 2	17
6.3	Procedure per la reperibilità	21
6.4	Procedure per l'emergenza	22
6.4.1	Rischio Idrogeologico ed Idraulico – Rischio eventi meteorologici eccezionali	24
6.4.2	Rischio Tecnologico (Rischio Industriale)	27
6.4.3	Rischio connesso a vie e Sistemi di Trasporto e Rischio Ambientale	30
6.4.4	Rischio Sismico	32
6.4.5	Rischio Incendi Boschivi	35
6.4.6	Rischio Siccità	39
6.4.7	Rischio Nucleare	46
6.5	Elenco Numeri Utili	51
6.6	Procedure e attività in condizioni di ordinarietà	52
6.7	Mansionario standard di riferimento per le funzioni di supporto	55
Elenco allegati		
Bibliografia e Legislazione		
Glossario		

## Introduzione

Il concetto di Protezione civile si è trasformato velocemente nell'ultimo decennio: semplificando, si è passati da una visione di Protezione civile come "soccorso" a quella di un'attività integrata che parte dalla "previsione e prevenzione" per "minimizzare i rischi" e permettere un'efficiente "gestione dell'emergenza".

Questi mutamenti si rispecchiano anche nella legislazione di riferimento che, da un lato, ha funzionato da traino alla trasformazione stessa, dall'altro, è stata una conseguenza di un cambiamento socio-culturale.

Un primo cambiamento è stato introdotto dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 che ha rappresentato un momento decisivo nello sviluppo della moderna concezione di protezione civile, soprattutto perché include a pieno titolo nell'ambito delle sue attività, quelle relative alla previsione e prevenzione delle calamità. Questa legge ha infine il merito di definire i rischi, suddividendoli in livelli non in base alla tipologia dell'evento, ma all'intensità e alle forze chiamate ad intervenire.

L'articolo 2, infatti, identifica tre livelli di rischio cui sono associati anche diversi livelli di competenza:

- **Eventi di Livello A):** *"Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria"* (Art. 2, comma 1, lettera a, L. 225/92) . In questo caso l'unità di riferimento è l'amministrazione comunale. L'evento è gestibile con le risorse in forza al comune e il Sindaco coordina le operazioni, sia come capo dell'amministrazione, sia come autorità comunale di protezione civile.
- **Eventi di Livello B):** *"Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria"* (Art. 2, comma 1, lettera b, L. 225/92). Questi eventi non possono essere fronteggiati con le ordinarie disponibilità locali e la legislazione nazionale ne conferisce la competenza alle Regioni<sup>1</sup>.
- **Eventi di Livello C):** *"Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari"* (Art. 2, comma 1, lettera c, L. 225/92).

Queste indicazioni legislative non devono essere considerate rigide: si tratta di una classificazione a grandi linee volta ad individuare una tipologia di evento per facilitarne la comprensione e la gestione.

---

<sup>1</sup> Ma, come evidenziato più avanti la L.R. n.44/00 delega queste competenze alle Province, rendendo necessaria una gestione coordinata degli interventi di emergenza e soccorso a livello provinciale, per permettere l'adeguato apporto di uomini, mezzi e organizzazione.

Tale classificazione è, poi, sequenziale, nel senso che, nella naturale evoluzione di un evento, si passerà dal Livello A), a quello B), ed infine al Livello C), con una progressiva attivazione delle strutture operative. Ma ciò non esclude che si verifichi direttamente un evento di Livello C), coinvolgendo automaticamente le strutture di livello inferiore.

Questa classificazione si basa su un principio di sussidiarietà che crea un sistema a cascata: qualunque sia l'evoluzione dell'evento, le strutture operative di Livello A) sono sempre chiamate ad intervenire, in quanto le più prossime a dove si verifica il disagio. In questo senso, si può affermare che i principi alla base della normativa (concetti che trovano sempre maggiore applicazione) sono:

- **Sussidiarietà**, che implica che le responsabilità pubbliche siano attribuite all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
- **Prossimità**, strettamente legata alla precedente, implica che i livelli decisionali devono essere collocati il più possibile vicino ai cittadini cioè al luogo ove le esigenze ed i problemi sono maggiormente percepiti;
- **Concorso**, che si concretizza nella partecipazione di vari soggetti alla gestione dell'emergenza, con la messa a disposizione di tutte le risorse necessarie a fronteggiare un evento calamitoso.

Sempre a livello nazionale, è opportuno ricordare gli importanti cambiamenti introdotti da una serie di provvedimenti, tra cui, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con cui sono state trasferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni inerenti alla protezione civile, ad eccezione di quelle espressamente mantenute dallo Stato<sup>2</sup>.

Il Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343 (poi convertito nella Legge 9 novembre 2001, n. 401) destituisce la neonata Agenzia di Protezione civile (creata dal Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300) e riporta tutte le competenze sotto la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri: non muta l'assetto generale dello schema organizzativo poiché non abrogando le norme relative al decentramento di funzioni e di compiti agli enti locali, il fondamento giuridico della attribuzione di responsabilità e di ruoli agli enti locali è rimasto lo stesso

Naturalmente la legislazione regionale segue (e in alcuni casi anticipa) quella nazionale. La prima legge cui fare riferimento è la Legge Regionale 3 settembre 1986, n.41 che ha il merito di indicare quali siano i rischi principali a cui la Regione Piemonte deve fare fronte (art. 2) e soprattutto quale sia il significato dei termini previsione, prevenzione e soccorso (art. 3) precisando in particolare:

- **previsione**: attività diretta allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle aree soggette a tali rischi;

---

<sup>2</sup> Questo Decreto è un "Bassanini" e prosegue appunto sulla strada del decentramento delle funzioni. Nel caso della protezione civile delega in modo esplicito alle Regioni le competenze operative in caso di eventi di Livello B) (ai sensi della L. 225/92).

- prevenzione: attività tesa ad evitare gli eventi calamitosi o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi;
- soccorso: consiste nella attuazione di interventi diretti ad assicurare ogni forma di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi

Con la Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 la Regione Piemonte ha delegato alle province le competenze operative in materia di protezione civile per quanto riguarda gli eventi di Livello B) (sempre secondo le definizioni predisposte dalla L. 225/92). Questa legge definisce pertanto in modo esplicito competenze, ruoli e funzioni degli enti locali.

Le disposizioni più recenti in materia di protezione civile si devono alla Legge Regionale 4 aprile 2003, n. 7 che definisce ulteriormente le funzioni degli enti locali e prevede una serie di attività e di strutture dedicate alla protezione civile (come i Comitati regionali, provinciale e comunali) così come indicato dai regolamenti attuativi della suddetta Legge.

Nel caso invece di specifica normativa di settore per le diverse tipologie di rischio, questa è sempre in continua evoluzione, sia a livello nazionale che regionale, si rimanda pertanto alla legislazione citata nel presente Piano.